

ACCERTAMENTO FISCALE DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Tutte le somme versate sul conto bancario del professionista, anche se cointestato con la moglie, vanno imputate all'attività di lavoro autonomo, compresi i passaggi di denaro prima versato e poi prelevato che il contribuente attribuisce a somme "affidategli in amministrazione". Salvo l'ipotesi in cui il contribuente provi il contrario.

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza 05 giugno 2008, n. 14847, ha riaffermato ancora una volta la propria univoca giurisprudenza in materia di accertamenti bancari sui conti correnti di un professionista ribadendo il principio in base al quale gli articoli 32 e 39 del DPR n. 600/1973 consentano di ritenere, in via presuntiva, tutti ricavi come derivanti dall'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo.

La Corte specifica anche che è fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di provare al contrario che alcuni proventi (o accrediti) non derivino dalla propria attività ma tale prova deve essere sempre circostanziata e non può limitarsi alla mera affermazione che sul conto corrente confluiscono anche somme di pertinenza di terzi ma "*è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto*".